# CAMERA DEI DEPUTATI N. **1649**

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAMPO, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALOCCHI, CAPARINI, FAUSTINELLI, FONTAN, FRIGERIO, MARTINELLI, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Norme in materia di compensazioni industriali correlate a contratti di armamento

*Presentata il 26 giugno 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'obiettivo che la presente proposta di legge si pone è quello di contribuire alla soluzione di due problemi strettamente connessi tra loro: la necessità, per il Ministero della difesa, di acquisire beni e servizi che non sono disponibili sul mercato nazionale né sono prodotti nell'ambito di collaborazioni internazionali cui partecipino aziende italiane e l'esigenza di assicurare all'industria nazionale del settore commesse ad alto contenuto tecnologico.

Con il termine « compensazioni industriali » si indicano gli accordi commerciali, concernenti la produzione e la vendita di beni e servizi, stipulati quali contropartita di importazioni di materiali ad alta tecnologia effettuate dal Ministero della difesa italiano. La pratica delle compensazioni rappresenterebbe un equilibrio tra gli acquisti di prodotti esteri fatti per rispondere alle esigenze della difesa e la soluzione della necessità di sviluppare l'industria del settore.

In questo modo l'Italia verrebbe ad adeguarsi a prassi consolidate e sistematicamente attuate da Paesi di grande tradizione industriale, che adottano una precisa strategia di *offset* gestendola mediante un'autorità tecnica responsabile istituita *ad hoc*. I Paesi che hanno formalizzato questa modalità di contrattazione sono stati così capaci di tradurre un problema o una « incapacità produttiva », in un'importante opportunità industriale mettendo in opera organizzazioni politiche, amministrative ed industriali estremamente raffinate ed agguerrite. L'istituzione di programmi *offset*

permetterebbe, inoltre, di bilanciare i flussi di valuta in ingresso e uscita legati all'acquisto di materiale bellico ad alto contenuto tecnologico, di aumentare la produzione industriale di un settore importante per l'Italia, ma che versa in non buone condizioni, nonché elevare la qualità e la produttività industriale, acquisendo *know-how* e tecnologia.

La difficoltà della materia e la delicatezza della gestione delle compensazioni impongono la necessità di creare un ente *ad hoc*, un Ufficio industria difesa, costituito da esperti del settore e capace di espletare funzioni amministrative, analogamente ad altre istituzioni simili presenti in molti Paesi industrializzati. Questo ente è costituito presso l'Ufficio di coordinamento della produzione dei materiali di armamento (UCPMA), già in funzione ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, per poter sfruttare le competenze di questo Ufficio, che già si occupa delle importazioni e delle esportazioni di armamenti, e creare delle sinergie grazie alle basi di dati di cui lo stesso già dispone.

Essendo di fronte ad una problematica di politica industriale, si è ritenuto opportuno delegare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la nomina del presidente dell'Ufficio, in modo tale che quest'ultimo sia valutato per le sue conoscenze e competenze sulla situazione industriale del Paese e possa operare con cognizione di causa nel giudizio delle proposte di compensazioni industriali, una volta apprese le specifiche tecniche richieste dal Ministero della difesa, che ne vincoleranno l'operato.

La pratica delle compensazioni sottende direttamente l'idea di reciprocità e di equilibrio dei flussi commerciali, per cui l'esportatore diventa acquisitore ed il suo cliente diventa venditore. Questa è la ragione per cui le compensazioni sono ritenute delle eccezioni rispetto al principio del libero scambio internazionale: l'acquisitore impone, infatti, dei *partner* commerciali o industriali al venditore, come condizioni vincolanti l'assegnazione della commessa, per ottenere delle « ricadute industriali » comportanti scambi di tecnologie. Le compensazioni si sono sviluppate soprattutto nel settore del commercio degli armamenti, proprio in quanto largamente derogatorio al principio del libero scambio a causa della strategicità degli acquisti e delle forti spinte che spesso non permettono di scegliere il prodotto in base a parametri puramente qualitativi, senza avversioni nei confronti dei prodotti esteri. Lo stesso Stato italiano, pur non avendo ancora formalizzato una politica di compensazioni industriali, ne ha già riconosciute l'esistenza e l'opportunità con la legge 9 luglio 1990, n. 185.

L'adeguamento dell'Italia a queste modalità di contrattazione va realizzato nell'ottica di una comunità di armamento basata sulla solidarietà della difesa, che sostituisce alla nozione di *juste retour*, che sottende l'attuale pratica delle compensazioni, una nozione di più alto livello, di ordine politico, fondata sull'interesse alla cooperazione e sul tentativo di equilibrare globalmente i flussi produttivi del settore.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Finalità ed obiettivi).*

1. La presente legge fissa i princìpi per la definizione, la classificazione e la valutazione di transazioni che contemplano compensazioni industriali in relazione a programmi di acquisizione, da parte del Ministero della difesa, di prodotti o servizi di armamento da fornitori esteri, al fine di ottenere un elevato livello qualitativo degli acquisti fatti dal Ministero della difesa e promuovere l'industria avanzata italiana e lo sviluppo tecnologico del Paese, mantenendo equilibrato l'interscambio commerciale con l'estero.

ART. 2.

*(Definizioni).*

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

*a)* « compensazioni industriali »: le operazioni che considerano come vincolante per la valutazione delle offerte relative a commesse di armamenti, fatte da industrie estere, la partecipazione dell'industria italiana alla produzione del bene acquistato sotto forma di coproduzione o di subcontrattazione, nonché l'eventuale obbligo per l'esportatore ad acquistare presso imprese italiane prodotti ad alto contenuto tecnologico;

*b)* « investimenti »: i contributi sotto forma di capitale erogati dall'industria fornitrice del bene primario a favore di iniziative industriali nuove o per il potenziamento di situazioni esistenti in Italia e finalizzate alla produzione di beni ad elevato contenuto tecnologico;

*c)* « programmi di cooperazione »: le offerte, effettuate ad industrie italiane, di coinvolgimento in programmi di ricerca,

sviluppo e produzione di nuovi prodotti ad alta tecnologia;

*d)* « equo ritorno »: il valore attribuito dallo Stato italiano, caso per caso, all'insieme delle compensazioni industriali, siano esse investimenti o programmi di cooperazione, ovvero richieste per bilanciare l'interscambio commerciale nel settore specifico con beni e servizi ad alta tecnologia;

*e)* « valore aggiunto italiano »: il contenuto del prodotto, in termini di valore aggiunto, che si richiede sia apportato dall'industria italiana. Di particolare importanza è il valore aggiunto di progettazione e di alta tecnologia;

*f)* « tasso di compensazione »: il tasso percentuale, riferito al valore del contratto di acquisto, che esprime il livello minimo di compensazioni industriali richiesto affinché l'offerta sia valutata;

*g)* « soglia minima »: l'entità minima di acquisto oltre la quale si rende obbligatorio richiedere compensazioni industriali a fronte di acquisti del Ministero della difesa;

*h)* « industria offerente »: l'industria, non italiana, che offre il proprio prodotto a fronte di un bando di acquisto per una commessa di fornitura al Ministero della difesa;

*i)* « industria fornitrice »: l'industria, non italiana, che si aggiudica una commessa di fornitura nei confronti del Ministero della difesa;

*l)* « fideiussione »: la garanzia fornita da banche o assicurazioni a copertura dell'importo della penale prevista dalla compensazione. L'ammontare di tale garanzia è definito dal regolamento contrattuale di cui all'articolo 5 e diminuisce progressivamente con il riconoscimento delle compensazioni da parte dell'Ufficio industria difesa di cui all'articolo 7.

ART. 3.

*(Compensazioni industriali).*

1. Il Ministro della difesa, nella formulazione del bando di una gara di acquisto

per materiali di armamento, prevede obbligatoriamente la proposta, da parte delle industrie offerenti, di compensazioni industriali, con un tasso pari ad almeno il 70 per cento del valore della commessa, in termini di valore aggiunto.

2. La valutazione dell'equo ritorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, è demandata all'Ufficio industria difesa, istituito ai sensi dell'articolo 7.

3. La soglia minima di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, è fissata in 10 miliardi di lire per ogni singolo bene oggetto di acquisto; non è ammesso suddividere le gare di acquisto per non superare tale limite.

ART. 4.

*(Attuazione).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana le direttive e gli orientamenti generali in materia di compensazioni industriali, relativi:

*a)* ai criteri di valutazione dell'equo ritorno;

*b)* alle modalità di bando;

*c)* alle modalità di applicazione delle penali e delle fideiussioni a loro garanzia.

ART. 5.

*(Regolamento).*

1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 4, stabilisce le modalità di applicazione delle compensazioni industriali, con apposito regolamento, che costituisce parte integrante di ciascun contratto di acquisizione di beni e servizi ad alta tecnologia. Tale regolamento deve prevedere che il contratto di acquisto è condizionato all'impegno di esecuzione di compensa-

zioni industriali, da parte di enti del Paese fornitore, tali da garantire un equo ritorno, e deve indicare, in dettaglio, le modalità di attuazione delle stesse, precisando i tempi di realizzazione, i settori industriali nei quali devono ricadere le compensazioni, le eventuali penali in caso di mancato soddisfacimento delle stesse, nonché le definizioni, le regole e i criteri di valutazione dell'equo ritorno.

2. Le compensazioni industriali, per essere considerate tali, devono essere ordini nuovi per l'industria italiana che, in assenza dell'acquisizione del bene primario, non sarebbero stati assegnati all'industria italiana.

3. Gli ordini relativi a beni di contenuto tecnologico non adeguato non sono contabilizzati come compensazioni industriali.

ART. 6.

*(Accordi internazionali fra Ministeri della difesa).*

1. Il Ministero della difesa, di intesa con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri e del commercio con l'estero, promuove la conclusione, con gli enti o organi competenti di altri Stati, di accordi finalizzati alla reciproca applicazione del principio dell'equo ritorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*.

ART. 7.

*(Ufficio industria difesa).*

1. Presso l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento (UPCMA), istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito l'Ufficio industria difesa.

2. L'Ufficio industria difesa è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari. I due membri sono scelti tra il personale dell'UCPMA. Il presidente è scelto tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

3. A pena di decadenza, i componenti l'Ufficio industria difesa non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese coinvolte nelle compensazioni industriali.

4. Per almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico i componenti l'Ufficio industria difesa non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settori su cui ricadono compensazioni industriali. In caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari, al minimo, alla maggiore cifra tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore cifra tra 550 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito; all'impresa che viola tale divieto si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 5 per cento del fatturato e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, l'interdizione alla partecipazione a compensazioni industriali. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo gli indici annuali stabiliti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i prezzi al consumo.

5. I componenti dell'Ufficio industria difesa, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, con proprio decreto, il regolamento recante le disposizioni per il funzionamento delle strutture amministrative di cui al presente articolo.

ART. 8.

*(Funzioni dell'Ufficio industria difesa).*

1. I compiti dell'Ufficio industria difesa, istituito ai sensi dell'articolo 7, sono i seguenti:

*a)* redigere modalità inerenti le compensazioni industriali relative al bando di concorso e al regolamento contrattuale di cui all'articolo 5;

*b)* formulare proposte di compensazioni industriali, sulla base delle caratteristiche dell'industria offerente e delle capacità dell'industria nazionale, al fine di indicare dei pacchetti di compensazioni realizzabili per conseguire ricadute di attività equamente distribuite tra le industrie italiane dei settori previsti dal regolamento contrattuale di cui all'articolo 5;

*c)* valutare quali transazioni, tra quelle proposte dall'industria fornitrice, possano essere contabilizzate come compensazione e quindi in grado di assumere valore per il contratto;

*d)* esprimere pareri sui contratti delle forniture al Ministero della difesa e formalizzarli in una graduatoria di validità per quanto riguarda l'accettabilità delle proposte di compensazioni industriali sulla base del regolamento contrattuale;

e) fornire assistenza alle imprese del settore, nazionali od estere, per creare contatti e fornire informazioni al fine dell'ottenimento delle compensazioni industriali e del perseguimento dell'equo ritorno;

*f)* operare, in collaborazione con i Ministeri del commercio con l'estero e degli affari esteri, affinché gli impegni di compensazione cui sono vincolate le industrie italiane verso l'estero siano bilanciati sia da acquisti del Ministero della difesa, sia da impegni dell'industria italiana della difesa ad acquisire forniture sui mercati internazionali;

*g)* verificare periodicamente, per tutta la durata dell'impegno, che l'industria for-

nitrice rispetti gli obblighi sottoscritti nei confronti dell'industria italiana alla firma del contratto di compensazione e del suo regolamento, nonché aggiornare periodicamente la fideiussione rilasciata a garanzia ed escuterla in caso di penale.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, l'Ufficio industria difesa opera in accordo con l'Ufficio del segretario generale – Direzione nazionale degli armamenti, istituito presso il Ministero della difesa, e coordina la propria attività con le competenti strutture dei Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 9.

*(Informazione al Parlamento).*

1. Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, è inserito un apposito capitolo sulle compensazioni industriali e sull'attività dell'Ufficio industria difesa, istituito dall'articolo 7 della presente legge.

ART. 10.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1997.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1649
Lire 500